



COMUNE DI SONDRIO

PROVINCIA DI SONDRIO

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 25.03.2011

Entrato in vigore il 08.05.2011

INDICE

Articolo	1	Finalità del regolamento
Articolo	2	Normative di riferimento
Articolo	3	Validità dei criteri comunali
Articolo	4	Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo	5	Articolazione e Regolamentazione del Servizio di Somministrazione
Articolo	6	Superficie di Somministrazione: Definizione
Articolo	7	Obiettivi della programmazione
Articolo	8	Attività soggette ai criteri di programmazione
Articolo	9	Norme per gli esercizi Esistenti
Articolo	10	Suddivisione del territorio comunale in zone
Articolo	11	Ammissibilità
Articolo	12	Presentazione delle istanze
Articolo	13	Procedura di Richiesta di Autorizzazioni
Articolo	14	Procedura semplificata (DIAP/SCIA)
Articolo	15	Istruttoria delle pratiche
Articolo	16	Conclusione procedimento
Articolo	17	Silenzio assenso
Articolo	18	Diniego autorizzazione
Articolo	19	Rilascio autorizzazione
Articolo	20	Cambiamenti di titolarità
Articolo	21	Subingresso
Articolo	22	Cambio legale rappresentante o sede legale
Articolo	23	Cambio di Compagine sociale o di Denominazione dell'Azienda
Articolo	24	Autorizzazione temporanea
Articolo	25	Autorizzazione stagionale
Articolo	26	Requisiti di accesso e di esercizio dell'attività
Articolo	27	I requisiti delle strutture
Articolo	28	Destinazione d'uso urbanistica
Articolo	29	Parcheggi
Articolo	30	Impatto acustico
Articolo	31	Sorvegliabilità dei locali
Articolo	32	Somministrazione su aree pubbliche e attività itinerante
Articolo	33	Uso di spazi privati all'aperto
Articolo	34	Esercizio di attività accessoria
Articolo	35	Disposizioni per i distributori automatici
Articolo	36	Installazione ed esercizio di apparecchi di intrattenimento
Articolo	37	Svolgimento di spettacoli ed intrattenimenti
Articolo	38	Disposizione sugli orari
Articolo	39	Prezzi
Articolo	40	Commissione Comunale
Articolo	41	Sanzioni
Articolo	42	Disposizioni finali



Articolo 1 – Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande definendo i criteri ed i parametri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Articolo 2 – Normative di riferimento

LEGGE NAZIONALE

la legge 287 del 25/8/1991 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e l'attività dei pubblici esercizi"

LEGGE REGIONALE

- la legge della Regione Lombardia N° 6 del 2/2/2010 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere"(di seguito T.U. Commercio),
- la legge della Regione Lombardia N° 1 del 02/02/2007 "strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia", in breve "Legge competitività",
- la legge della Regione Lombardia N° 8 del 02/04/2007 "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato.", in breve "Legge di semplificazione igienico-sanitaria".

INDIRIZZI REGIONALI

- La Delibera della Giunta Regionale della Lombardia N° VIII/6495 del 23/01/2008. "Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande".
- La Delibera della Giunta Regionale della Lombardia N° VIII/6919 del 02/04/2008 "Semplificazione amministrativa in attuazione della L.R. 2 febbraio 2007, n°1, art. 5 – Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l'avvio di attività economiche – 2° provvedimento" in breve "2° provvedimento di semplificazione".
- La Delibera della Giunta Regionale della Lombardia N° VIII/8547 del 03/12/2008 "Semplificazione amministrativa in attuazione della L.R. 2 febbraio 2007, n°1, art. 5 – Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l'avvio di attività economiche – 3° provvedimento" in breve "3° provvedimento di semplificazione".

Inoltre, la regolamentazione qui di seguito riportata, tiene conto della nuova disciplina del procedimento amministrativo relativo alle attività economiche e produttive di beni e servizi di competenza dello Sportello Unico per le Imprese, ai sensi del D. Lgs 26 marzo 2010 n. 59 e della legge 122/2010, nonché della Legge Regione Lombardia n° 8 del 2 aprile 2007 "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie".

Articolo 3 – Validità dei criteri comunali

I criteri contenuti nel presente regolamento hanno validità quadriennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento ai sensi dell'art. 12 punto 1 della D.G.R. 23/01/2008 n. 8/6495. Può inoltre essere modificato in qualsiasi momento anche prima della scadenza in relazione all'interesse dei consumatori ed all'efficienza della attività di somministrazione, con le medesime procedure previste per l'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 - Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da una unica tipologia "Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione".

Ai sensi del punto 6.2 dell'allegato A della DGR 123/01/2008 n. 8/6495 ed ai soli fini del monitoraggio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono classificati nel modo seguente :

- Ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di


- pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
 - bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
 - bar -caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
 - bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
 - Wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
 - disco-bar, piano bar, american bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizza l'attività;
 - discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
 - stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Articolo 5 - Articolazione e Regolamentazione del Servizio di Somministrazione

La somministrazione di alimenti e bevande consiste nella vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

Ai sensi del combinato disposto delle normative nazionali e regionali in materia, il rilascio dell'autorizzazione comunale per lo svolgimento dell'attività è regolamentata diversamente a seconda delle seguenti modalità di esercizio:

- 1) **AL PUBBLICO** (Art. 64, comma 1, punto a) del T.U. Commercio), quando è svolta in locali aperti ad un pubblico indifferenziato, che consuma i prodotti nei locali dell'esercizio o in area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
- 2) **SU AREE PUBBLICHE** ai sensi del T.U. Commercio.
- 3) **AL PUBBLICO IN SITUAZIONI PARTICOLARI**, ovvero:
 - a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
 - c) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 72 del T.U. Commercio;
 - d) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
 - e) nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.
- 4) **IN ESERCIZI NON APERTI AL PUBBLICO** (Art.64 comma 1 lettera c) e Art. 68 comma 4, lettera c) del T.U. Commercio). In particolare: -mense aziendali e spacci annessi ad aziende,



amministrazioni enti e scuole, purché effettuate esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;

- 5) NELLE SEDI ISTITUZIONALI DEI CIRCOLI PRIVATI, disciplinati dal DPR 235/01.
Ai sensi della circolare regionale n. 31 del 30.07.2004 rientra in questa categoria anche l'attività svolta dagli oratori, nell'ipotesi in cui l'attività sia gestita da un'associazione che svolga attività di tipo oratoriano in ambito parrocchiale, sia direttamente che affidando a terzi la gestione del servizio;
- 6) NEL DOMICILIO DEL CONSUMATORE (Art.62 punto b T.U. Commercio) ovverosia presso la privata dimora del consumatore richiedente il servizio oppure nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro o studio o per lo svolgimento dei convegni, congressi o cerimonie, purché il servizio sia rivolto solo al compratore, ai familiari e alle persone da lui invitate;
- 7) MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI IN LOCALI ADIBITI A TALE ATTIVITA' (Art.62 punto a T.U. Commercio)
- 8) ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE RICETTIVE, limitatamente alla persone alloggiate ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, disciplinata dalla legge 16/07/2007 n.15 Testo Unico Leggi Regionali in materia di Turismo.
- 9) NELL'AMBITO DI AZIENDE AGRITURISTICHE, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n°96 (Disciplina dell'agriturismo) e dalla legge regionale Lombardia 05/12/2008 n. 31, limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti.

Articolo 6 - Superficie di Somministrazione: Definizione

Per superficie di somministrazione si intende la superficie degli spazi liberamente accessibili al pubblico durante le operazioni di somministrazione. In tale superficie è compresa anche quella occupata da banchi, scaffalature, mobili cassa, apparecchi da gioco, espositori o simili, purché si tratti di locali in cui il pubblico abbia liberi accesso.

Non sono comunque da considerarsi come area di somministrazione:

- i servizi igienici, sia per il pubblico che per il personale,
- i locali di qualunque natura nei quali non sia normalmente consentito l'accesso al pubblico, quali i magazzini, i depositi, gli uffici,
- i camerini,
- il guardaroba,
- gli spogliatoi per il personale,
- la cucina, compresa la zona lavaggio lavastoviglie,
- il locale dispensa,
- il locale preparazione alimenti,
- gli ingressi, i relativi disimpegni,
- i locali filtranti e separanti in genere,
- le aree occupate dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

Articolo 7 - Obiettivi della programmazione

Il presente regolamento tende a favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in armonia con le altre attività economiche nonché a provvedere alla tutela del consumatore in relazione alla qualità del servizio con particolare riguardo alle seguenti priorità:

- garantire l'equilibrio tra l'interesse della collettività e dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività nel rispetto di criteri di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità e di ordine pubblico;
- tutelare la qualità della vita attraverso la valutazione di compatibilità ambientale dell'insediamento delle attività di somministrazione, prevedendo misure e regole che garantiscano l'equo

bilanciamento tra funzione economico-sociale e diverse funzioni del territorio, con particolare attenzione della tutela della residenza;

- tutelare e salvaguardare le zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

Articolo 8 - Attività soggette ai criteri di programmazione

I presenti criteri di programmazione si applicano esclusivamente alle attività aperte al pubblico, come definite al sopraccitato articolo 5, punto 1.

Articolo 9 - Norme per gli esercizi Esistenti

Gli esercizi esistenti alla data di approvazione del presente regolamento potranno:

- Proseguire l'attività nell'attuale sede, ampliando o riducendo il contenuto tipologico secondo quanto previsto dalle norme generali di legge;
Tale ipotesi può essere effettuata previa presentazione di apposita DIAP/SCIA ai fini igienico-sanitari;
- Ampliare la superficie di somministrazione nel rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia ed urbanistica e nel rispetto comunque di quanto previsto all'articolo 11 .
Tale ampliamento dovrà essere preventivamente comunicato al comune e potrà esser effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e previa presentazione di DIAP/SCIA;
- Ridurre la superficie di somministrazione, purché vengano rispettati i requisiti qualitativi e funzionali minimi secondo quanto previsto dall'Art. 8 dell'allegato alla DGR VIII/6495 del 23/01/2008;
Tale ipotesi può essere effettuata previa presentazione di apposita DIAP/SCIA ai fini igienico-sanitari;
- Trasferirsi all'interno della stessa zona commerciale.
Tale ipotesi può essere effettuata previa presentazione di apposita DIAP/SCIA ai fini igienico-sanitari;
- Trasferirsi in altra zona solo qualora siano assolte le previsioni di cui all'articolo 11 in ordine ai criteri di ammissibilità e previa istanza come previsto agli articolo 12 e seguenti del presente regolamento.

Articolo 10 – Suddivisione del territorio comunale in zone

Al fine del perseguimento degli obiettivi sopra indicati nonché del mantenimento di una adeguata distribuzione territoriale della rete dei pubblici esercizi il territorio comunale viene suddiviso in tre zone i cui confini sono individuati nella cartografia allegata e più precisamente:

ZONA 1

Via De' Simoni, Via Valmalenco, Via Baiacca (compresi tutti gli edifici in affaccio sulla via nella parte più bassa), Zona ponte mobile, Via Lungo Mallerio Cadorna (in direzione Nord), Via Fraccaiolo proseguendo con una linea ideale sino a Via Fossati angolo Via Capitani di Masegra, Via Capitani di Masegra, Via Scarpatetti, Piazza Quadrivio, Via del Gesù, Via Piazzini, Largo Pedrini, Via Cesura, Corso Vittorio Veneto, Via Ragazzi del '99, Via Caimi, Via Gavazzeni, Via Alessi, Ponte Matteotti.

ZONA 2

Ponte Matteotti, Via Lungo Mallerio Cadorna (verso Sud), Via Vigoni, Tracciato Ferroviario, Via Fiume, Largo Sertoli, Via IV Novembre, Via Zara, Via Del Gesù, Via Piazzini, Largo Pedrini, Via Cesura, Corso Vittorio Veneto, Via Ragazzi del '99, Via Caimi, Via Gavazzeni, Via Alessi.

ZONA 3

Tutto il restante territorio

All'interno di questa viene individuata una sub zona 3a definita "montana" che comprende le frazioni di Sondrio poste nella pendice montana del versante retico, con il relativo territorio a monte, comprendente le località Sassella, Triasso, Triangia, S. Anna, Mossini, Gualtieri, Arquino e Ponchiera.

Le attività i cui ingressi si affacciano sulla linee di delimitazione delle zone vengono riassorbiti, in



riferimento alla zonizzazione, dal settore contrapposto (zona più interna)

Articolo 11 - Ammissibilità

L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande costituisce un'attività economica di iniziativa privata e pertanto non assoggettabile a limitazioni preventive di carattere concorrenziale.

La sua collocazione deve comunque rispondere a criteri di armonico inserimento nel tessuto cittadino, evitando di generare situazioni di conflitto o convivenza difficile con le altre funzioni presenti.

Il ruolo del servizio di somministrazione ha anche delle potenzialità estremamente positive laddove venga specificamente dimensionato e collocato in funzione delle esigenze di socializzazione e di vitalizzazione del tessuto urbano.

La strategia localizzativa prescelta è quindi quella di valutare l'ammissibilità delle richieste di aperture in base alla valutazione dell'impatto che la specifica attività, secondo le modalità effettive di svolgimento, può avere in rapporto alla collocazione sul territorio, partendo dall'idea che le attività possano essere sempre autorizzate salvo che vengano a contrastare con le esigenze di viabilità, ordine pubblico e compatibilità socio ambientale rispetto al contesto in cui si collocano.

Di conseguenza le domande di nuova autorizzazione, fermo restando il rispetto di tutte le altre disposizioni dei presenti criteri, nonché della compatibilità urbanistica in base al P.G.T., sono da intendersi accoglibili qualora il relativo indicatore netto di esercizio, calcolato come indicato nei successivi commi, non superi il livello massimo di soglia previsto per ognuna delle zone di programmazione, indicato nella tabella 5 in calce, salvo il caso di domande di nuove autorizzazioni nella zona 3a (area montana) per la quale non è stato indicato alcun livello di soglia.

L'indicatore netto di esercizio si calcola aggiungendo al punteggio per tipologia abbinata alla zona urbanistica di collocazione (tabella 1), i punteggi di maggiorazione definiti in funzione della classe in cui si trova l'esercizio in riferimento alla "Zona di classificazione acustica adottata" (tabella 2) e della dimensione dell'esercizio (tabella 3) e sottraendo i punteggi di mitigazione corrispondenti alle caratteristiche ed agli interventi di mitigazione effettivamente messi in atto (tabella 4).

Nel caso siano state dichiarate più tipologie di attività (definite in base alle denominazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento) l'indicatore netto di impatto viene calcolato sulla scorta del punteggio più alto assegnato alla tipologia.

Se l'applicazione dei punteggi di mitigazione si rivela necessaria per rimanere entro il livello di soglia previsto, alla domanda andrà aggiunta una relazione descrittiva dei suddetti elementi di mitigazione e la sottoscrizione di un impegno a mantenere in atto tali effetti di mitigazione per tutta la durata dell'attività.

Qualora tale impegno non dovesse essere mantenuto, il Dirigente del SUAP assegnerà un termine di 20 giorni per la regolarizzazione, fermo restando che trascorso tale termine senza l'effettiva regolarizzazione, si provvederà alla revoca immediata del provvedimento ed all'emanazione di ordinanza di chiusura dell'attività.

La modifica di tipologia o dimensione che non porta al superamento della soglia di ammissibilità va semplicemente comunicato al Comune prima dell'effettuazione.

La modifica di tipologia o dimensione che porta al superamento della soglia di ammissibilità può invece essere effettuata soltanto aggiungendo elementi di mitigazione sufficienti a mantenersi all'interno della soglia. In questo caso andrà effettuata comunicazione preventiva al Comune, corredata dalla relazione sui provvedimenti aggiuntivi di mitigazione. Se il Comune non oppone provvedimenti ostativi entro il termine perentorio di 30 giorni la modifica può essere effettuata.

I trasferimenti da una zona all'altra sono possibili a condizione che l'esercizio trasferito rimanga entro la soglia di sostenibilità ammessa per la zona.

Le caratteristiche degli elementi di mitigazione sono:

A Insonorizzazione dei locali: consiste nella installazione di barriere, pannelli, serramenti, ecc. atti a limitare la propagazione verso l'esterno dei rumori generati all'interno, opportunamente documentata da dichiarazione dell'installatore o del produttore attestante l'efficacia acustica del dispositivo (potere fonoisolante).

B Misure di prevenzione e/o controllo del disturbo ai vicini: consistono in accorgimenti ed interventi per prevenire il possibile disturbo acustico ai residenti limitrofi all'esercizio commerciale, come ad esempio:

1 sistemi o dispositivi per la limitazione strutturale della potenza sonora degli impianti

- elettroacustici di diffusione musicale ;
- 2 accorgimenti e dispositivi per l'attenuazione della propagazione del rumore per via strutturale legato al funzionamento di celle frigorifere, di banchi frigo ed impianti analoghi;
 - 3 disponibilità di impianto di condizionamento che permetta di operare anche nella stagione estiva a finestre chiuse.
 - 4 disponibilità di porte a bussola con sistema di chiusura spontanea.

Il punteggio che viene assegnato ai punti 1, 2, 3, e 4 è pari ad un $\frac{1}{4}$ del punteggio totale previsto al punto B - Tabella 4

- C Disponibilità effettiva di parcheggi propri che consentano di non lasciare i veicoli degli avventori lungo la strada.
- D Disponibilità di parcheggio pubblico: consiste nell'avere nel raggio di mt. 100 dal proprio esercizio un parcheggio pubblico ed aperto al pubblico 24 ore su 24 di almeno n. posti 20.
- E Distanza da altro pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: tale condizione è da ritenersi soddisfatta qualora l'esercizio di nuovo insediamento garantisca una adeguata distanza da altri pubblici esercizi, con relativa attribuzione di punteggi secondo le seguenti scansioni:
- 1) distanza oltre i 50 mt. e fino a 75 mt.: 5 punti
 - 2) distanza oltre i 75 mt. e fino a 100 mt.: 10 punti
 - 3) distanza oltre i 100 mt.: 15 punti
- Le distanze andranno calcolate in linea d'aria con individuazione degli ingressi principali degli esercizi quali punti di riferimento
- F Distanza oltre i 200 metri: tale condizione è da ritenersi soddisfatta qualora ciascun lato dell'esercizio disti più di 200 metri in linea d'aria da ospedali, case di cura, luoghi di culto o comunque strutture similari
- G Altri elementi di mitigazione: specificamente studiati per la particolare situazione, quali alberature, pannelli, asfalti o barriere fonoassorbenti, collocazione particolare degli accessi, ecc. in questo caso il punteggio è valutato di volta in volta dall'ufficio entro il valore massimo indicato in tabella.

Il richiedente l'autorizzazione dovrà obbligatoriamente individuare, al fine di giovare per rientrare nei parametri di soglia di cui alla successiva Tabella 5, almeno due degli elementi di mitigazione appartenenti alle diverse fattispecie sopra elencate.

Tabella 1 – Punteggio per tipologia abbinata alla zona urbanistica

	Zona 1	Zona 2	Zona 3
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili;	40	50	30
b) esercizi con cucina tipica lombarda;	40	50	30
c) tavole calde, self service, fast food e simili;	60	70	50
d) pizzerie e simili;	40	50	30
e) bar gastronomici e simili;	20	40	30
f) bar-caffè e simili;	20	30	30
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili;	20	30	30
h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the;	80	80	70
i) disco-bar, piano bar, american bar, locali serali e simili;	100	90	90
j) discoteche, sale da ballo, locali notturni;	100	90	90
k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione	100	90	90

Tabella 2 – Punteggio per classe risultante dalla Classificazione acustica adottata

	Cl. 2	Cl. 3	Cl. 4	Cl. 5
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili;	20	15	10	5



b)esercizi con cucina tipica lombarda;	20	15	10	5
c)tavole calde, self service, fast food e simili;	20	15	10	5
d)pizzerie e simili;	20	15	10	5
e)bar gastronomici e simili;	20	15	10	5
f)bar -caffè e simili;	20	15	10	5
g)bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili;	20	15	10	5
h)wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the;	20	15	10	5
i)disco-bar, piano bar, american bar, locali serali e simili;	20	15	10	5
j)discoteche, sale da ballo, locali notturni;	20	15	10	5
k)stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione	20	15	10	5

Tabella 3 – Punteggio per dimensioni P.E.

	Superfici di somministrazione			
	Fino a 50 mq.	51/100	101/200	oltre 200
a)ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili;	5	10	15	20
b)esercizi con cucina tipica lombarda;	5	10	15	20
c)tavole calde, self service, fast food e simili;	10	10	20	30
d)pizzerie e simili;	10	10	20	30
e)bar gastronomici e simili;	10	20	30	40
f)bar-caffè e simili;	10	20	30	40
g)bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili;	5	10	30	40
h)wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the;	40	40	50	50
i)disco-bar, piano bar, american bar, locali serali e simili;	50	70	80	90
j)discoteche, sale da ballo, locali notturni;	70	80	90	100
k)stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione	0	10	30	40

Tabella 4 – Punteggio per interventi di mitigazione

A = In sonorizzazione

B = Prevenzione disturbo

C = Parcheggi effettivi

D = Parcheggi pubblici

E = Distanza da esercizio di nuovo insediamento con altro già esistente

F = Distanza oltre i 200 metri

G = Altri fattori di mitigazione

	A	B	C	D	E	F	G
a)ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili;	20	20	50	20	5-10-15	20	20
b)esercizi con cucina tipica lombarda;	20	20	50	20	5-10-15	20	20
c)tavole calde, self service, fast food e simili;	20	20	50	20	5-10-15	20	20
d)pizzerie e simili;	20	20	50	20	5-10-15	20	20
e)bar gastronomici e simili;	20	20	50	20	5-10-15	20	20
f)bar-caffè e simili;	20	20	50	20	5-10-15	20	20
g)bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili;	20	20	50	20	5-10-15	20	20
h)wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the;	10	10	50	20	5-10-15	20	20
i)disco-bar, piano bar, american bar, locali serali e simili;	10	10	50	20	5-10-15	20	20
j)discoteche, sale da ballo, locali notturni;	05	60	50	20	5-10-15	20	20
k)stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione	10	60	50	20	5-10-15	20	20

Tabella 5 – Punteggio massimo di soglia per zona di programmazione

ZONA 1	40
ZONA 2	70
ZONA 3	80

Articolo 12 - Presentazione delle istanze

L'istanza deve essere sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante (qualora si tratti di società, enti collettivi, minori, coeredi, ecc.) e va consegnata, con i relativi allegati, direttamente o spedita per raccomandata al Protocollo generale del comune, che appone un timbro a data di ricevimento sull'originale e sulle copie in più dell'istanza da restituire all'interessato.

Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente direttamente in presenza dell'impiegato che la riceve, ad essa dovrà essere allegata copia di un documento di identità valido del firmatario.

Articolo 13 - Procedura di Richiesta di Autorizzazioni

Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività :

- Apertura di nuovi esercizi (articolo 5 punto 1) da attivarsi in zone per le quali è stata prevista una programmazione
- il trasferimento di esercizio (articolo 5 punto 1) in altra zona per la quale è stata prevista una programmazione

La relativa istanza, da presentare al comune nelle forme di legge previste, deve contenere:

Generalità complete del richiedente (persona fisica o società), compresi la residenza o la sede sociale, la nazionalità e il numero di codice fiscale o di partita IVA;

Certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui al D.Lgs 59/2010;

Ubicazione dell'esercizio (Indirizzo completo e/o dati catastali) nel quale si intende esercitare l'attività;

Superficie indicativa di somministrazione e di servizio

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Planimetria dei locali e/o dell'area interessata redatta da un tecnico abilitato, in scala adeguata alla comprensione degli elementi necessari alla valutazione della domanda e comunque non inferiore a 1:100.

Dalla planimetria si debbono potere individuare:

- la superficie di somministrazione distinta da quella di deposito o servizio
- gli ingressi per il pubblico e quelli, eventualmente separati, per i fornitori e le merci
- i servizi igienici
- i parcheggi
- l'eventuale presenza di soppalchi o distribuzione su più piani.
- il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità dei locali

La planimetria può anche riferirsi a locali da costruire o modificare, per i quali è già stata prodotta all'ente la richiesta inerente l'intervento edilizio. In tal caso il titolare deve sottoscrivere una dichiarazione con cui garantisce, sotto propria responsabilità, che i tipi planimetrici presentati per l'autorizzazione commerciale corrispondono a quelli relativi alla pratica edilizia.

- b) Certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali,
- c) Certificato di prevenzione incendi per tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Prov.le competente tramite il SUAP.
- d) Notifica igienico sanitaria ai fini della registrazione per l'inoltro alla competente ASL
- e) Documentazione di previsione di impatto acustico, redatta secondo le modalità stabilite dalle disposizioni statali e regionali, da un tecnico competente in acustica riconosciuto dalla Regione Lombardia; tale documentazione verrà trasmessa all'A.R.P.A. per l'acquisizione del parere di competenza (art. 5 LR 13/2001) e dovrà attestare in particolare il rispetto dei limiti vigenti nei confronti degli ambienti abitativi (come definiti dall'articolo 2 della L. 447/95) limitrofi o prossimi.
- f) Documento di identità
In caso di persona fisica:
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità nel caso che il richiedente non sottoscriva la domanda in presenza dell'impiegato che la riceve.



In caso di società di persone:

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di tutti i soci dotati di poteri di amministrazione che non sottoscrivono la domanda in presenza dell'impiegato che la riceve.

In caso di richiedente non cittadino di uno Stato dell'unione Europea:

Copia del permesso di soggiorno.

La documentazione di cui ai punti a), b), c), d), qualora non disponibile al momento della richiesta, può essere presentata anche in un momento successivo, ma comunque prima dell'inizio di attività.

Qualora, in relazione a particolari disposizione dei presenti criteri (es: valutazioni urbanistiche, presenza di vincoli, ecc.) si renda comunque necessario disporre della planimetria per potere procedere alla valutazione della pratica, l'amministrazione si riserva di farne espressa richiesta, sospendendo i termini fino all'acquisizione della documentazione mancante.

Vanno inoltre allegati gli ulteriori documenti o elaborati richiesti, in funzione dello specifico tipo di attività, dalle specifiche norme del presente regolamento. L'Amministrazione si riserva comunque di richiedere, all'atto della presentazione delle istanze o dell'attivazione degli esercizi, le informazioni aggiuntive di natura statistica che ritenga necessarie per la costituzione del proprio sistema informativo sul commercio.

È fatto comunque divieto di richiedere documenti o informazioni che già siano in possesso dell'Amministrazione.

In questo caso si richiederà all'interessato di autocertificare la validità di quanto risulta dai certificati o documenti.

Articolo 14 - Procedura semplificata (DIAP/SCIA)

Non sono soggette alla procedura di richiesta di autorizzazione, ma alla presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP) e/o Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che ha efficacia immediata per lo svolgimento dell'attività di somministrazione, le attività indicate all'articolo 5 con esclusione del punto 1.

Sono altresì soggetti alla procedura semplificata di cui al presente articolo i trasferimenti all'interno della stessa zona ai sensi della D.G.R. 23 gennaio 2008 n. 8/6495.

Le comunicazioni vanno presentate nei modi previsti dalle vigenti disposizioni utilizzando la modulistica regionale e corredate dalla relativa documentazione.

Articolo 15 - Istruttoria delle pratiche

Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestata dall'apposizione del numero di protocollo da parte dell'ufficio comunale competente o dal timbro postale della spedizione della raccomandata.

L'ufficio procede quindi all'istruttoria ed in presenza della documentazione completa, dà corso ai controlli ed alla verifica sulla veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati.

Qualora in corso di istruttoria si riscontrino irregolarità o incompletezze l'ufficio ne dà notizia al richiedente, indicando le cause di irregolarità e/o incompletezze e assegnando un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'interessato dovrà provvedere.

In tal caso il termine di conclusione del procedimento rimarrà sospeso e riprenderà a decorrere dall'avvenuta regolarizzazione dell'istanza.

L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune.

Articolo 16 – Conclusione procedimento

L'istruttoria deve comunque essere conclusa con l'emissione di un esplicito provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione.

I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di richiesta di autorizzazioni sono di competenza del Dirigente SUAP, che vi provvede dopo avere ricevuto i necessari pareri endoprocedimentali ed i risultati degli eventuali accertamenti richiesti.

Articolo 17 – Silenzio assenso

Qualora entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo eventuali interruzioni dei termini, non venga comunicato l'eventuale diniego, l'istanza si intende comunque accolta qualora non risulti in contrasto con le

norme di legge del presente provvedimento o degli altri provvedimenti comunali che regolano la materia. Il richiedente ha pertanto la facoltà di iniziare all'attività qualora si trovi in tutte le ulteriori condizioni richieste dalle varie disposizioni di natura urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi, ecc. e da tutti i regolamenti comunali.

Articolo 18 – Diniego autorizzazione

Nel caso in cui vi siano le motivazioni per negare l'autorizzazione richiesta l'interessato viene informato nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 19 – Rilascio autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.

Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione, anche in via telematica, ai seguenti enti:

alla Giunta regionale

al Prefetto

al Questore

all'A.S.L. territorialmente competente

alla CCIAA territorialmente competente

al Comando Polizia locale

Articolo 20 – Cambiamenti di titolarità

Il trasferimento della titolarità di un esercizio di somministrazione in proprietà o in gestione è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio e comporta a favore del subentrante la reintestazione dell'autorizzazione a condizione che sia provato:

- l'effettivo trasferimento dell'attività per atto tra vivi o per successione ereditaria;
- il possesso da parte del subentrante dei requisiti morali e professionali per il tipo di attività in cui si intende subentrare;

Qualora il subentrante non disponga, già all'atto dell'acquisizione del titolo, dei requisiti morali, il subingresso non può essere effettuato.

In merito ai requisiti igienico sanitari dei locali, unitamente alla comunicazione di subingresso, comunque prima dell'effettivo inizio dell'attività, l'interessato dovrà presentare notifica redatta sull'apposita modulistica regionale (DIAP/SCIA) per la variazione delle registrazioni.

Il Comune provvederà ad inoltrare copia della DIAP all'ASL territorialmente competente.

Articolo 21 – Subingresso

Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività può avvenire per "Atto tra vivi" o per "Mortis causa".

Per atto tra vivi: il subentrante deve trasmettere al comune DIAP e/o SCIA prima di dare materialmente inizio all'attività di somministrazione nell'esercizio acquistato o contestualmente all'attivazione della stessa.

Salvo che non risulti diversamente dall'atto di cessione e/o affitto d'azienda, l'attività si presume iniziata alla data di stipula del contratto stesso. Di conseguenza, la prosecuzione dell'attività da parte del cedente dopo tale data configura l'esercizio abusivo dell'attività stessa.

Alla comunicazione di subingresso va allegato l'atto notarile debitamente registrato e trascritto o in alternativa dichiarazione notarile da cui risulti effettivo trapasso.

Qualora nello stesso locale siano esercitati congiuntamente il commercio al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande o altra attività, esse possono essere oggetto di separati atti di disposizione.

Per "Mortis causa": in caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se trattasi di un'impresa esercitata in forma societaria, il subentrante che continua l'attività del "de cuius", anche a titolo provvisorio, è tenuto a presentare la comunicazione di subingresso precedentemente o contestualmente alla riattivazione dell'esercizio.

Il subentrante, per iniziare l'attività deve comunque essere in possesso dei requisiti morali di cui all'Articolo 26 del presente regolamento. Qualora gli eredi siano più di uno, essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, oppure costituire una società. Il suddetto rappresentante deve essere in possesso dei requisiti morali. Qualora il subentrante non sia in possesso dei



requisiti professionali richiesti per la continuazione dell'attività, è tenuto ad acquisirli entro 365 giorni dalla data della morte del titolare, salvo proroga concessa dal Comune per non oltre 6 mesi, dietro motivata istanza dell'interessato per cause allo stesso non imputabili.

Articolo 22 - Cambio di Legale Rappresentante e Sede Legale

La modifica del legale rappresentante o di uno dei rappresentanti non costituisce fattispecie di subingresso. Essa deve venire comunque comunicata al Comune entro 30 giorni, accompagnando la comunicazione con un certificato camerale nuovo rappresentante dei requisiti morali e, se necessario, di quelli professionali.

Nel caso in cui la sede legale sia diversa dalla sede operativa, la modifica della stessa deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni, anche se la precedente o la nuova sede non siano ubicate nel territorio comunale.

Articolo 23 - Cambio di Compagine Sociale o di Denominazione dell'Azienda

Il cambio dei soci dell'azienda non richiede comunicazione al Comune salvo che nei seguenti casi:

a) Cambio di soci di s.n.c. o di soci accomandatari di s.a.s. che comporti come conseguenza il cambio di denominazione dell'azienda. In questo caso va comunicato al Comune il cambiamento dei soci, accompagnato dagli estremi dell'atto di cessione quote, o da certificato camerale, e dalla sottoscrizione delle autocertificazioni antimafia da parte dei nuovi soci;

b) Cambio del socio o dei soci titolari dei requisiti professionali. In questo caso la comunicazione va accompagnata dall'autocertificazione dei requisiti professionali del nuovo titolare.

Il cambiamento di denominazione dell'azienda, che non comporti la formale cessazione di attività e l'assegnazione di nuova partita IVA (esempio tipico il cambio di un socio di una s.n.c.) non costituisce subingresso e va semplicemente comunicato al Comune che provvederà all'annotazione della nuova denominazione tramite una presa d'atto.

Qualora il cambio di denominazione si accompagni ad un cambio di responsabili, la comunicazione dovrà essere accompagnata dalle autocertificazioni dei requisiti morali e/o professionali dei nuovi responsabili.

Articolo 24 – Autorizzazione temporanea

In occasione di riunioni straordinarie di persone, l'interessato, previa verifica dell'avvenuto rilascio di apposita autorizzazione allo svolgimento della manifestazione comprensiva oltre che dell'attività di intrattenimento anche dell'attività di somministrazione temporanea, potrà presentare DIAP/SCIA specifica per "Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee".

La denuncia e/o comunicazione di cui al comma 1 è subordinata alla preliminare verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli artt. 65 e 66 della L.R. 2 febbraio 2010, nonché dell'accertamento delle condizioni di sicurezza e delle norme igienico sanitarie.

Le attività temporanee di somministrazione non potranno avere durata superiore a quella della manifestazione e avranno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi nei quali la manifestazione si svolge.

E' vietata, in occasione di tali attività temporanee, la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 % del volume.

Il Sindaco con propria ordinanza potrà vietare, in occasione di rilascio di autorizzazione temporanea, la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico anche inferiore al 21% del volume in presenza di circostanze eccezionali e temporanee.

Articolo 25 – Autorizzazione stagionale

L'autorizzazione stagionale ha una validità compresa da un minimo di due mesi ad un massimo di sei mesi.

Nelle aree individuate dal PGT di interesse paesaggistico ambientale e più precisamente nelle seguenti zone:

Parco dell'Adda-Mallero,

Parco del Monte Rolla,

sono ammesse attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande finalizzate a rendere un servizio di pubblico interesse ai fruitori delle aree medesime.

Tale attività potrà essere esercitata solo in strutture edilizie esistenti che dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 27.

Articolo 26 – Requisiti di accesso e di esercizio dell'attività

L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al possesso dei requisiti morali e professionali, per i quali si fa rimando alle vigenti normative.

Articolo 27– I requisiti delle strutture

Le strutture edilizie e/o gli spazi aperti destinati allo svolgimento dell'attività di somministrazione debbono avere idonea destinazione d'uso in base alle norme vigenti degli strumenti urbanistici comunali. È comunque necessario che le strutture siano dotate di agibilità relativa alle specifiche caratteristiche dell'attività da svolgere.

La destinazione d'uso e l'agibilità debbono sussistere:

- a) Per le attività soggette a semplice comunicazione: dal momento in cui viene presentata la comunicazione.
- b) Per le attività soggette ad autorizzazione: dal momento in cui viene materialmente aperta al pubblico l'attività.

Articolo 28– Destinazione d'uso urbanistica

La destinazione d'uso urbanistica richiesta è quella necessaria per lo svolgimento in forma autonoma delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia che sia svolta in locali aperti al pubblico che in locali non aperti al pubblico ma aventi configurazione ed accessibilità autonome (accesso diretto sulla pubblica via, oppure edificio o porzione di edificio utilizzabili per l'attività di somministrazione anche separatamente dall'attività principale a cui siano occasionalmente abbinati), quindi, in base alle definizioni e disposizioni generali del Piano di Governo del territorio vigente (PGT), quella definita "Usi Commerciali" e specificatamente "T5 attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande".

Per le attività aperte al pubblico in situazioni particolari, o non aperte al pubblico generico, in quanto abbinata in via prevalente ad attività di trattenimento, sportive, ricreative, culturali, sanitarie, turistiche, socio-assistenziali, religiose, educative, e simili, nonché per le mense interne a complessi aziendali, gli esercizi interne a caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, stazione dei mezzi pubblici e simili, e comunque tali da consentire una destinazione urbanistica non autonoma ma complementare, è necessaria la destinazione d'uso richiesta dal vigente strumento urbanistico per l'attività principale.

Articolo 29– Parcheggi

La dotazione di parcheggi di pertinenza per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le relative modalità di calcolo e di reperimento degli spazi sono disciplinati dall'articolo 11 delle NTA del Piano dei servizi del PGT

Articolo 30 - Impatto acustico

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n.13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico prevista al punto e) dell'articolo 13, relativamente ai casi previsti dall'articolo 5 della D.G.R. n.7/8313 del 08/03/2002 e successive modificazioni.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico dovranno adeguare i locali entro il termine di 90 giorni dalla data di accertamento delle difformità. in applicazione alla legge n.447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

Articolo 31 – Sorvegliabilità dei locali

I locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, ancorché non aperti al pubblico o abbinati ad altre attività, debbono rispondere ai criteri di sorvegliabilità stabiliti per ogni singola fattispecie dal Decreto del Ministro dell'Interno 17/12/1992 n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande".

La verifica viene effettuata preliminarmente sul progetto o sulla planimetria dei locali, che deve avere il livello di dettaglio necessario ad individuare i requisiti e le caratteristiche previste dal suddetto decreto. Qualora i requisiti risultino verificati si potrà procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione, che potrà comunque assoggettata a controllo tramite sopralluogo diretto da parte della polizia municipale



prima dell'apertura al pubblico dell'esercizio.

Qualora dalla verifica preliminare sugli elaborati progettuali i requisiti non risultino verificati, l'ufficio comunicherà le irregolarità riscontrate e i termini verranno interrotti fino alla ripresentazione di nuovo progetto che assicuri la sussistenza dei requisiti di sorvegliabilità.

In caso di subingresso, il subentrante potrà continuare l'attività del cedente, autocertificando il mantenimento dei requisiti di sorvegliabilità dei locali o richiedendo una visita per i relativi accertamenti. In questo caso l'attività potrà essere continuata nelle more dell'effettuazione degli accertamenti.

Articolo 32 - Somministrazione su aree pubbliche e attività itinerante.

Ai fini del presente Regolamento si intende per somministrazione su aree pubbliche l'attività esercitata da titolari di autorizzazioni per il commercio alimentare su aree pubbliche o di uso pubblico, che può essere svolta sia su posteggi in concessione che in modo itinerante.

L'autorizzazione all'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi soltanto nel caso in cui il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 65 e 66 della L.R. 2 febbraio 2010n. 6.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche in modo itinerante è svolta esclusivamente a mezzo di veicoli appositamente attrezzati (autofurgoni).

Le soste sono limitate al tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di vendita ed, in ogni caso, non possono prolungarsi oltre i 30 minuti.

Nell'arco della stessa giornata è fatto divieto all'operatore di effettuare più di una sosta nel medesimo luogo, intendendo come luogo le aree poste ad una distanza inferiore a metri 150 rispetto alla sosta originaria.

E' altresì vietato effettuare attività di vendita e somministrazione a meno di 250 mt. da altro operatore itinerante. Nell'esercizio dell'attività l'operatore dovrà in ogni caso attenersi con scrupolo alla disciplina stabilita dal Codice della Strada.

Nelle giornate di celebrazione del mercato cittadino e/o fiere è vietato effettuare la sosta ai fini di vendita e somministrazione nelle aree adiacenti a quelle dove si svolge il mercato e/o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ai 300 metri misurati in linea d'aria dal punto più vicino dalle aree destinate al mercato e/o fiera.

E' altresì vietata la sosta all'interno di un'area di rispetto di m 100 dal perimetro dei cimiteri cittadini.

Articolo 33 - Uso di spazi privati all'aperto o di spazi pubblici ottenuti in concessione dall'ente proprietario.

E' in facoltà dell'operatore di estendere, sia in sede di nuova apertura che di ampliamento dell'esercizio, la superficie destinata alla somministrazione a spazi privati all'aperto e/o di spazi pubblici ottenuti in concessione dall'ente proprietario. Tali superfici, oggetto di formale autorizzazione amministrativa, saranno soggette alla disciplina complessiva dettata dalla legge e dal presente Regolamento.

La richiesta di autorizzazione alla somministrazione su superfici esterne dovrà essere accompagnata dalla documentazione di valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato, che contenga indicazioni dettagliate in ordine al contenimento delle emissioni acustiche e all'osservanza delle prescrizioni dettate dalla legge e dal piano di azionamento acustico. La documentazione sarà trasmessa ad ARPA per il prescritto parere di competenza.

E' comunque in facoltà dell'ente condizionare il rilascio della autorizzazione alla somministrazione su spazi aperti all'adozione di particolari cautele al fine di assicurare la quiete pubblica ed il riposo delle persone, ivi comprese l'imposizione di sistemi di mitigazione acustica e di orari di esercizio compatibili con le finalità predette.

Nel caso di subingresso nell'attività, il subentrante dovrà presentare autocertificazione attestante che, rispetto alla situazione preesistente in materia di uso di spazi privati all'aperto, non sono intervenute modificazioni.

Articolo 34- Esercizio di attività accessorie

L'autorizzazione di cui all'art. 69 della L.R. 2 febbraio 2010n. 6 abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi leciti previsti dalle normative vigenti.

L'eventuale installazione degli apparecchi di cui al comma 1 dovrà comunque essere oggetto di inserimento nel documento di valutazione di impatto acustico ed il loro utilizzo dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di emissione prescritti dalla normativa.

Articolo 35 - Disposizioni per i distributori automatici

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione di cui all'art. 69 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6.

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Articolo 36 - Installazione ed esercizio di apparecchi da intrattenimento.

L'autorizzazione alla somministrazione prevista dall'art. 69 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, integrando le condizioni per la sussistenza del titolo di cui all'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), abilita alla installazione e all'esercizio degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'art. 110 del R.D. citato, previa presentazione di DIA ai fini della verifica dei profili attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica.

L'installazione e l'esercizio di tali apparecchi dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 110 TULPS e di ogni altra previsione di legge in materia, ivi comprese le disposizioni recate dal D.M. Ministero delle Finanze 27 ottobre 2003 in tema di numero massimo di apparecchi installabili presso ogni esercizio.

Articolo 37 - Svolgimento di spettacoli ed intrattenimenti

L'organizzazione e lo svolgimento anche occasionale, all'interno dei pubblici esercizi, di attività di spettacolo ed intrattenimento che esulino dalla semplice diffusione di musica da ambiente ed accompagnamento, idonee a modificare la natura e le condizioni della normale attività di somministrazione (musica dal vivo, concerti, karaoke, cabaret, balli, diffusione di filmati o immagini ed eventi comunque destinati ad alterare le condizioni dell'offerta del servizio), impone il preventivo rilascio della prescritta licenza di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS.

Dovrà altresì essere preventivamente rilasciata la licenza di agibilità dei locali e degli impianti, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, qualora per lo svolgimento degli intrattenimenti e spettacoli venga prevista l'installazione stabile e non occasionale di pedane, palchi, impianti di qualsiasi natura o venga in qualsiasi modo provvisoriamente modificata la normale organizzazione ed assetto dei locali

Articolo 38 - Disposizioni sugli orari

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, ivi compresi quelli nei quali vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni e servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, sentito il parere della commissione di cui all'art. 78 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 ed in conformità agli indirizzi generali di cui all'art. 68 comma 1 della medesima legge. Con l'Ordinanza di cui al comma 1 il Sindaco può differenziare gli orari dei pubblici esercizi in funzione del periodo dell'anno e della localizzazione degli esercizi in particolari zone del territorio, in vista della tutela della quiete pubblica con particolare riferimento al diritto al riposo dei residenti.

In occasione di festività nazionali o locali e di manifestazioni potrà essere accordata la possibilità di posticipare l'orario di chiusura dei pubblici esercizi

Il Sindaco conserva in ogni caso la facoltà di emanare ordinanze, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, di modifica temporanea degli orari dei pubblici esercizi, anche in riferimento a singole attività, in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero qualora si verificano situazioni contingenti di pregiudizio per la salute dei cittadini o relative alle esigenze di salvaguardia della sicurezza urbana e dell'ordinato svolgimento della vita associata

La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune prima dell'inizio dell'attività, sia in caso di nuova apertura che di subingresso.

L'orario di attività, che può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia ed altresì essere differenziato per giorni della settimana o periodi dell'anno, deve essere reso noto al



pubblico mediante l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli che risultino visibili anche negli orari di chiusura dell'esercizio.

Articolo 39 - Prezzi

Il titolare dell'esercizio di somministrazione è tenuto ad indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine esterne ed interne, sul banco di vendita o in qualsiasi altro luogo. Sono esclusi da tale prescrizione i beni alimentari il cui prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso sui prodotti in maniera chiara e con caratteri ben leggibili

Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è da considerarsi assolto:

- a) Per gli esercizi che somministrano bevande separatamente dalla somministrazione di pasti, attraverso l'esposizione all'interno del locale di una tabella ben visibile contenente l'elenco delle bevande destinate alla somministrazione;
- b) Per gli esercizi nei quali è prevalente la somministrazione di alimenti (esercizi appartenenti alle tipologie indicate dalla lett. a) alla lett. e) dell'art. 4 del presente Regolamento), mediante il duplice obbligo di esposizione, all'interno dei locali ed all'esterno (e comunque in modo che la tabella risulti visibile dai clienti dall'esterno dei locali) di una tabella che elenchi i generi alimentari somministrati (piatti/menu) ed i relativi prezzi.

Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio o eventuali sovrapprezzi.

Per gli esercizi nei quali è prevalente la somministrazione di alimenti (esercizi appartenenti alle tipologie indicate dalla lett. a) alla lett. e) dell'art. 4 del presente Regolamento), è fatto obbligo di mettere a disposizione del cliente, prima dell'ordinazione, di menù dettagliato con indicazione della qualità e del prezzo dei cibi somministrati e delle bevande servite in accompagnamento. Tale menù dovrà contenere anche gli eventuali supplementi, percentuali di maggiorazioni, coperto etc.

Se lo stesso esercizio presenta più di una tipologia rispetto a quelle elencate all'art. 4 del presente Regolamento (ad esempio esercizio appartenente alla tipologia di cui alle lett. a) ed f)), le prescrizioni in materia di indicazione dei prezzi sopra richiamate devono essere distintamente osservate per ogni tipologia di esercizio.

Articolo 40 – Commissione Comunale

Il Comune, ai sensi dell'articolo 78 L.R. 2 febbraio 2010 n.6, nomina la Commissione Comunale, presieduta dal Sindaco o da suo delegato, composta da rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e della CCIAA.

I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della commissione sono stabiliti dal comune, sentiti i soggetti di cui al comma 1°.

La commissione esprime parere obbligatorio e consultivo in merito a:

- a) alla programmazione dell'attività dei pubblici esercizi,
- b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni,
- c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attività,
- d) ai programmi di apertura di cui al titolo III, capo I articolo 109 della L.R. 2 febbraio 2010 n.6.

Articolo 41 – Sanzioni

A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, ovvero senza i requisiti di cui agli artt. 65 e 66 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 17 bis comma 1 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e sue modificazioni.

Per ogni altra violazione alle disposizioni di cui alla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e per le violazioni contenute nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 17 bis comma 3 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e sue modificazioni.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 17 ter e 17 quater del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e sue modificazioni .

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalle disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689 e alla L.R. 5 dicembre 1983 n. 90 e sue modificazioni .

Il comune, nella persona del Responsabile del SUAP, è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. 24 novembre 1981 n. 689, ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie e ad introitare i proventi. Sono fatte salve le prerogative in materia assegnate dalla legge al Sindaco.

Articolo 42 – Disposizioni finali

I regolamenti precedentemente approvati in materia di somministrazione di alimenti e bevande sono revocati con l'entrata in vigore del presente regolamento.